



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.585/T/17.29 del 05 luglio 2017

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

e per conoscenza:

Al Capo di Gabinetto reggente del Ministro della Giustizia,
Presidente Elisabetta Maria Cesqui
ROMA

Al Direttore generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile,
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita
ROMA

Al Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Dott.ssa Lucia Castellano
ROMA

**Oggetto: Schema di Decreto Ministeriale dell'Istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna nonché gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.
-OSSERVAZIONI SIDIPE-**

Signor Capo del Dipartimento,

a seguito dell'incontro svoltosi presso codesto Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità in data 26.06.2017 con le organizzazioni sindacali del personale di tutti i comparti di contrattazione ed in virtù della sollecitazione rivolta in quella sede ai presenti dal Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile, dottor Vincenzo Starita, con la presente nota si formalizzano le osservazioni formulate da questa organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria.

Per quel che concerne **la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di D.M. in esame**, si rappresenta che la gestione del servizio automobilistico non può essere imputata integralmente al personale di Polizia Penitenziaria. La "gestione" degli automezzi e del materiale necessario al loro funzionamento è, difatti, competenza della Direzione e del personale amministrativo-contabile, nel rispetto delle vigenti norme di

1

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

contabilità di stato. Pertanto, andrebbe precisato che il personale di Polizia Penitenziaria è addetto ai servizi di trasporto terrestre degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, nel rispetto della specifica normativa in materia prevista nel Capo IV del Titolo IV del Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria approvato con il D.P.R. 15/02/1999 n. 82.

Relativamente alla **lettera d) del comma 1 dell'articolo 2**, si osserva che l'articolo 1 della Legge 26.11.2010 n. 199, nel prevedere ai commi 3 e 5 la redazione di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio ove il condannato deve espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, non indica espressamente l'Ufficio o servizio competente alla stesura del citato verbale, che si rileva, invece, oltre che da specifiche disposizioni ministeriali tuttora vigenti, anche dai successivi commi dell'art.1 della legge citata. D'altronde, la competenza del personale del comparto Ministeri addetto agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna ed agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni per gli accertamenti ed i controlli sul domicilio dei condannati è ricavabile dall'articolo 1, commi 6 e 8, della Legge n. 199/2010 e s.m.i. laddove si prevede che l'U.E.P.E. sia incaricato degli *"interventi di sostegno e controllo"* e si precisa che: *"Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza."*

Per tali aspetti il legislatore rimanda direttamente all'attività di inchiesta, di indagine socio-familiare per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati, di proposta all'autorità giudiziaria del programma di trattamento da applicare ai condannati, che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, di controllo dell'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, nonché di consulenza alle direzioni degli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento rieducativo espressamente attribuite ai Servizi Sociali ministeriali



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

dall'articolo 72 della Legge 26/07/1975 n. 354 recante le *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*.

Pertanto, a legislazione vigente ed a parere di questa organizzazione sindacale, per attribuire al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria competenze in materia di collaborazione all'accertamento dell'idoneità del domicilio ex art. 1 della Legge n. 199/2010, sarebbero necessarie ulteriori integrazioni alla normativa vigente in materia. Allo stato, si potrebbe ipotizzare una qualche forma di collaborazione del personale di Polizia Penitenziaria ai controlli propedeutici alla redazione del verbale di accertamento.

Per gli stessi motivi, andrebbe meglio precisata e dettagliata la natura dei *“supporti”* che al personale di Polizia penitenziaria possano essere richiesti, dalle Direzioni degli U.E.P.E. e degli U.S.S.M., per l'effettuazione degli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell'ambito delle indagini per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione ed andrebbero analiticamente elencate le *“misure di comunità”*, posto che tale espressione non si rinviene nella vigente normativa penale, processuale e penitenziaria.

A questo proposito, si osserva che rientra nella specifica competenza di altre forze di Polizia specializzate – Guardia di Finanza e Nuclei Carabinieri costituiti presso gli Ispettorati del Lavoro opportunamente delegate dall'Autorità Giudiziaria - lo svolgimento delle indagini sulle condizioni economiche e lavorative dei condannati, delle loro famiglie e dei loro potenziali datori di lavoro. Anche in questo caso l'intervento su queste materie del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dovrebbe essere oggetto di espressa attribuzione di competenze tramite una norma di rango primario, tenuto conto anche della necessità che gli accertamenti in materia tributaria e lavoristica postulano anche il possesso di una adeguata preparazione tecnico-professionale e l'autorizzazione all'accesso alle informazioni riservate custodite nelle relative banche dati fiscali, bancarie, previdenziali ed assistenziali.

Relativamente al **comma 2 dell'articolo 2 dello schema di D.M.**, si reputa necessario che, per questo aspetto, sia coinvolto nella stesura dell'articolato il Ministero dell'Interno, dal momento che il direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna viene chiamato a stipulare *“intese operative”* con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, che si

3

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

identifica, a livello provinciale, con il Questore, e per gli aspetti di sua competenza, con il Prefetto.

In merito al **comma 1 dell'articolo 3 dello schema di D.M.**, si confermano le perplessità relative alla possibilità di costituire veri e propri Reparti di Polizia Penitenziaria presso gli U.E.P.E. e tanto meno presso gli U.S.S.M.. In tal senso, si osserva che l'articolo 31 del D.P.R. 15/02/1999 n. 82 recante il *"Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"* prevede che costituisca un Reparto il personale di Polizia Penitenziaria "in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione". Ebbene, non sembra che gli U.E.P.E. e gli U.S.M.M. possano agevolmente rientrare nella definizione di "servizio penitenziario", neppure *"latu senso"*. Ancor più problematica è, poi, la previsione che il Reparto costituito presso gli uffici di servizio sociale per adulti o per i minorenni possa addirittura articolarsi in Unità Operative, considerato anche il limitato numero di unità di personale del Corpo che dovrebbe confluire nei Nuclei in esame.

Per i **commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3**, si ritiene che il D.M. che deve individuare il contingente di personale del Corpo da assegnare ai Nuclei precisi in maniera analitica il numero ed ruolo di appartenenza degli addetti a ciascuno Ufficio periferico.

In merito al **comma 5 dell'articolo 3**, si osserva che l'articolo 5 della Legge n. 395/90 istitutiva del Corpo di Polizia Penitenziaria prevede che il personale del Corpo possa partecipare *"...anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati"*.

L'articolo 23 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 recante l' *"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395"* prevede che solo *"...gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29¹ del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431"*.

¹ Articoli oggi sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28 del D.P.R. 30-6-2000 n. 230 *"Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà."* Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195, S.O.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Infine, l'articolo 2, comma 2 lettera a) del D.M. 28/01/2004 recente *“Compiti e Mansioni degli appartenenti ai Ruoli Direttivi – Ordinario e Speciale – del Corpo di Polizia Penitenziaria”* attribuisce al personale del ruolo dei funzionari il compito di coordinare l'azione e gli interventi dei subordinati, *“...specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione trattamento dei detenuti ed interanti...”*.

Alla luce della normativa sin qui richiamata, non sembrano esserci margini, in assenza di una specifica norma di rango primario, per la partecipazione dei futuri Comandanti dei Nuclei alle riunioni di equipe relative alla predisposizione del programma di trattamento dei condannati in carico all'area penale esterna, non trattandosi né di detenuti né di internati, ma di soggetti sottoposti a misure penali di natura extradetentiva.

In relazione all'**art. 4 dello schema di D.M.**, si ritiene che sia da tenere presente la previsione normativa contenuta nell'articolo 15 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395 *“Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”*, la quale prevede che, con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sono determinati, per ogni biennio, i contingenti del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile e che tali contingenti debbono essere scelti sulla base dei criteri attitudinali indicati nel medesimo decreto. Questa norma postula inevitabilmente la necessità che - come già avvenuto con il D.M. del Ministro della Giustizia del 09 ottobre 2009 con il quale è stata istituita la specializzazione di *“Specialista nel trattamento dei detenuti minorenni”* - sia istituita, nelle forme e nei modi di legge, per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da assegnare al nuovo Contingente che sarà ripartito nei Nuclei in esame, un'analoga specializzazione nel trattamento dei maggiorenni e dei minorenni dell'area dell'esecuzione penale esterna in carico sia agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sia agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni. Il Decreto istitutivo della nuova specializzazione, poi, come già è stato previsto con il citato D.M. del 09.10.2009 per quella già la vigente, ben potrà prevedere modalità di accesso diretto, per coloro che siano in possesso di titoli di servizio, culturali o professionali già acquisiti per esperienza pregressa e permanenza negli U.E.P.E., e modalità di selezione ordinaria per i nuovi aspiranti al titolo, in analogia a quanto pure previsto dagli artt. 4 e 5 dello schema di D.M. in esame.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

In relazione all'**articolo 6 dello schema di D.M.**, si confermano in questa sede le considerazioni già espresse nella nota Prot. n.547/T/16.93 del 30 novembre 2016 di questa organizzazione sindacale, in merito alla proposta di costituire formalmente Nuclei di Polizia Penitenziaria all'interno degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, preso atto che nel nuovo schema di D.M. è stata eliminata la possibilità di costituire i Nuclei stessi a livello dei Centri per la Giustizia Minorile.

In ogni caso, in merito all'opportunità di procedere al perfezionamento del D.M. in esame, resta ferma la posizione espressa da questa Segreteria Generale con la nota n. Prot. 584/T/17.28 del 25/06/2017.

Con la predetta nota era stato rappresentato che non si poteva non tenere conto che la Camera dei Deputati nella seduta del 14.06.2017 ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. A.C. 4368 recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"*, oggi Legge 23 giugno 2017, n. 103 (GU n.154 del 4-7-2017 e vigente al 03.08.2017).

Per comodità di consultazione si riporta di seguito quanto si era già espresso.

L'articolo 1, comma 82 della legge n.103/2017 prevede che *"Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale, nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85."*


Il successivo comma 85 prevede, tra l'altro, che nell'esercizio della delega di cui al citato comma 82, il Governo emani i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, prevedendo, tra l'altro, alla lettera d) una *"...integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna..."* e adottando **"...misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria..."**.

Inoltre, la successiva lettera p) del citato comma 85 prevede che i Decreti Delegati in esame contemplino anche *"l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri: 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti*

6

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; 7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale...”.

Alla luce della novella normativa, che prevede l'emanazione di una serie di decreti legislativi che andranno a disciplinare direttamente, quali norme di rango primario, i compiti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, coinvolgendolo a pieno titolo nel sistema dei controlli delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione condotta dagli uffici di esecuzione penale esterna, questa organizzazione sindacale ritiene che la bozza del D.M. in esame sia oramai superata e che, pertanto, sia necessario, *rebus sic stantibus*, sospendere ogni giudizio ed ogni valutazione sulla materia ed attendere l'esercizio della delega conferita dal Parlamento al Governo.

Tale posizione appare ancor più opportuna rispetto alla ipotesi di introduzione del personale di Polizia Penitenziaria all'interno degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.

La delega conferita al Governo dal Parlamento, volta ad adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo criteri, che rispecchiano sostanzialmente i principi più volte riaffermati dalla Corte Costituzionale nelle numerose pronunce in materia, non potrà che modificare

7

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

profondamente il quadro normativo dell'esecuzione penale minorile, superando definitivamente la disciplina transitoria prevista dall'articolo 79 della Legge 26/07/1975 n. 354 recante l'Ordinamento Penitenziario.

D'altronde, la legge n.103/2017 non interviene sulle norme penali e procedurali penali relative ai rei minorenni e non modifica le specifiche competenze del personale di servizio sociale per i minorenni in materia di trattamento, di gestione e di controllo dei soggetti in carico appartenenti alla così detta dell'area penale esterna siano essi denunciati a piede libero, sottoposti a misure cautelari non detentive o alla messa alla prova, a sanzioni sostitutive, a misure alternative alla detenzione ovvero a misure di sicurezza.

Anche in questo caso appare ancora più opportuno, oltre che rispettoso della volontà espressa dal Parlamento e delle prerogative riservate al Governo, attendere l'esercizio compiuto della delega legislativa. Peraltro, appena lo scorso mese, è stata espressa pubblicamente la volontà, a nome del Governo, dal Ministro della Giustizia, Onorevole Andrea Orlando, di esercitare le delega in materia di ordinamento penitenziario ricevuta dal legislatore entro il prossimo mese di agosto, sicché la brevità dei tempi preconizzati dal Guardasigilli, ancor più consiglia, a parere di questa organizzazione sindacale di soprassedere dal varo dello schema di D.M. sottoposto all'attenzione dei sindacati

Tanto il Si.Di.Pe. ha inteso comunque rappresentare con il solo spirito di fornire ogni più utile e costruttivo contributo alla discussione ed al confronto sulla delicata materia in esame.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Uff. III
Prot. 3095A

Roma, 21 GIU. 2017

Alle Rappresentanze OO.SS.
Comparto Sicurezza
Comparto Ministeri
Dirigenti Penitenziari
Dirigenti Area 1
LORO SEDI

Oggetto: bozza di D.M. concernente l'istituzione dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna e gli Uffici di servizio sociale per i minorenni.

Con riferimento alla nota 13 giugno 2017 n. 28901 relativa all'incontro fissato con le SS.LL. per il giorno 26 p.v., si trasmette in allegato la bozza di D.M. in oggetto.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Staiti



Il Ministro della Giustizia

VISTA la legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'Ordinamento penitenziario e il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

VISTO l'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza;

VISTO l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2004, concernente i compiti e le mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO l'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO il D.M. 23 febbraio 2017, recante l'individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

RILEVATO che l'ampliamento delle misure alternative alla detenzione e delle sanzioni di comunità costituisce indirizzo politico del Governo;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988 n.448, relativo all'approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e D.Lgs. 28 luglio 1989, nr.272 concernente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. nr.448/88 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 22 marzo 2013, recante la rideterminazione del contingente dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

RITENUTO necessario stabilizzare la presenza del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna e negli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, disciplinandone l'impiego ed i compiti assegnati;

CONSIDERATO che l'efficace esecuzione penale dei compiti attribuiti richiede un adeguato percorso di formazione;

CONSIDERATO, necessario, in ragione della situazione logistica, adeguare le sedi ed il numero dei mezzi a disposizione degli Uffici competenti per l'esecuzione penale esterna;

SENTITE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

DECRETA

Articolo 1

(Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnate al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, negli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella B allegata al decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015 è istituito un Nucleo di Polizia composto da personale appartenente ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Articolo 2

(Compiti)

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato ai Nuclei collabora allo svolgimento delle attività dell'ufficio secondo criteri di flessibilità ed efficienza del servizio sulla base delle direttive impartite dal direttore, e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) Assicura le attività di cui alla banca dati delle forze di Polizia - S.D.I.;
- b) Gestisce il servizio di vigilanza, di ricevimento del pubblico e sicurezza della sede;
- c) Gestisce il servizio automobilistico;
- d) Collabora all'accertamento di idoneità del domicilio previsto dalla legge 26 novembre 2010, n.199;
- e) Fornisce i supporti richiesti agli accertamenti sulle condizioni economiche e lavorative nell'ambito delle indagini per l'ammissione alle misure alternative ed alle sanzioni di comunità;
- f) Si rapporta con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti per lo scambio informativo relativo alle attività istituzionali.

2. Il personale assegnato al Nucleo, in presenza di particolari esigenze trattamentali, può essere impiegato, previa intese operative tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna e l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, in attività di controllo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e del rispetto delle prescrizioni previste nel programma di trattamento.

Articolo 3

(Articolazione territoriale e organizzazione dei Nuclei)

1. Il Nucleo indicato all'articolo 1 ha sede presso gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna e costituisce un Reparto ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. Si articola in unità operative presso ciascuno dei predetti Uffici e presso gli Uffici locali o sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza.

2. Il contingente di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria da assegnare ai singoli Nuclei è stabilito con separato decreto ministeriale.
3. Il comando del Nucleo, interdistrettuale e distrettuale, è affidato ad un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, con qualifica adeguata alle prerogative assegnate, al livello di complessità e di rilevanza dei predetti Uffici, nominato con provvedimento del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e dell'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile.
4. Il comandante e il personale del Nucleo dipendono dal direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, secondo le modalità previste dall'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
5. Il comandante del Nucleo, sulla base delle direttive del direttore dell'Ufficio, dirige e coordina le unità operative delle diverse sedi, cura il collegamento operativo con le altre Forze di Polizia, anche al fine di scambiare le informazioni necessarie all'esecuzione delle misure ed all'espletamento delle indagini sociali richieste dalla magistratura; partecipa, ove necessario, alle riunioni dell'equipe per la predisposizione del programma di trattamento.
6. Il comandante del Nucleo è responsabile, nei limiti del contingente dipendente, della corretta gestione della Banca dati delle Forze di Polizia di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo la normativa vigente.
7. Gli interventi previsti dall'articolo 2, relativi a persone in stato di esecuzione penale esterna sono compiuti dal personale del Nucleo di Polizia Penitenziaria sulla base delle disposizioni del comandante del Nucleo, in conformità alle direttive del direttore dell'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Articolo 4

(Selezione del personale non direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Le assegnazioni ai Nuclei avvengono attraverso:
 - a) interpellato nazionale rivolto al personale del Corpo in servizio, ovvero, in assenza di richieste, attraverso il reclutamento dei neo agenti, in misura non superiore al 40%, appositamente selezionati nelle Scuole di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria;
 - b) colloquio selettivo delle motivazioni e delle attitudini;
 - c) frequenza di un corso di formazione della durata di due mesi.
2. Con separato provvedimento il Capo DGMC e il capo DAP individuano, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, i criteri per l'assegnazione ai nuclei attribuendo punteggi aggiuntivi al personale già impiegato negli uffici di esecuzione penale esterna.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione Penitenziaria indice interpellato, secondo le modalità indicate dal P.C.D. dell'Amministrazione Penitenziaria del 5 novembre 2012, in quanto compatibili;
4. Il colloquio selettivo è compiuto da una Commissione presieduta da un direttore di Ufficio interdistrettuale, ovvero da un direttore di Centro per la Giustizia minorile, e composta da un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria e da un funzionario di servizio sociale, in forza al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. I membri della predetta commissione sono designati dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
5. Le graduatorie finali sono formate con decreto del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 5
(Selezione dei comandanti dei Nuclei)

1. L'assegnazione dell'incarico di comandante del Nucleo avviene attraverso:
 - a) un interpello rivolto ai funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, secondo le modalità indicate dal P.C.D. dell'Amministrazione Penitenziaria del 9 luglio 2013 e s.m.i., in quanto compatibili;
 - b) un colloquio selettivo delle motivazioni e delle attitudini;
 - c) la frequenza di un corso di aggiornamento di tre settimane.
2. Lo scrutinio ed il colloquio selettivo sono compiuti da una Commissione presieduta dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, o un dirigente suo delegato, ed è composta da due dirigenti di Esecuzione Penale Esterna, ovvero da un direttore del Centro per la Giustizia minorile, e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, in forza al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, designati dallo stesso Direttore Generale.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse dell'Amministrazione Penitenziaria indice interpello, sulla base delle direttive emanate dal Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, di concerto con il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
4. La graduatoria finale è formata con decreto del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale emana il provvedimento di assegnazione agli Uffici interessati del personale risultato utilmente collocato nelle graduatorie finali.

Articolo 6
(Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche i Nuclei sono, altresì, costituiti presso gli Uffici di servizio sociale per minorenni.
2. Il coordinamento dei Nuclei è affidato ad un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero, in caso di assenza, a quello dei sovrintendenti, con qualifica non inferiore a sovrintendente capo.
3. Ai fini dell'individuazione dei compiti, dell'articolazione territoriale, dell'organizzazione, delle modalità di selezione del personale e dei coordinatori, si applicano gli articoli da 3 a 5 del presente decreto, in quanto compatibili.

Articolo 7
(Norme finali)

1. Sulla base delle disposizioni del presente decreto, al personale del Corpo che opera presso i Nuclei sopra richiamati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'Accordo Quadro Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Dato in Roma il

IL MINISTRO